

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 24/03/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, i ricorrenti, assistiti da avvocato e rimasti insoddisfatti dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresentano di essere contitolari di un buono fruttifero postale della serie Q/P emesso il 29 luglio 1987 del valore di £ 5.000.000,00. Il titolo reca il timbro correttivo che lo qualifica come appartenente appunto alla serie Q/P ma la relativa stampigliatura apposta sul retro del titolo definisce quattro scaglioni di interessi per i primi venti anni, nonché la disciplina degli interessi per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. In particolare, nessuna modifica alla fruttuosità del buono è apposta sul tergo del buono per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, sicché i ricorrenti ritenevano di aver maturato, alla fine del 30°, la considerevole somma di € 53.893,92, laddove si sono visti corrispondere il ben più contenuto importo di € 32.727,83. Richiamato l'art. 173 del DPR n. 156/1973, ritengono i ricorrenti di avere pieno titolo a vedersi corrisposti gli interessi sulla base della tabella riportata sul tergo del buono, modificabile solo sulla base di una regolamentazione difforme intervenuta dopo l'emissione del buono stesso, laddove nel caso di specie la modifica sarebbe pacificamente avvenuta per effetto del D.M. istitutivo della nuova serie Q/P, quindi in data 13 giugno 1986, a fronte di un'emissione del buono il successivo 29 luglio 1987.

Richiamata l'ampia giurisprudenza di merito e le decisioni dell'Arbitro che ritengono che l'accordo negoziale tra le parti si fondi e non possa che fondarsi sulla disciplina indicata nel titolo, che contiene anche la promissio – da parte dell'emittente – del pagamento dei rendimenti chiaramente indicati sul tergo del buono, così creando un legittimo affidamento



in capo a chi quel buono sottoscrive, concludono chiedendo che l'intermediario sia dichiarato obbligato a corrispondere ai ricorrenti gli interessi nella misura e alle condizioni riportate sul retro del buono di cui sono titolari, con specifico riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, nonché le spese di difesa.

Si è costituito l'intermediario, il quale, con le proprie controdeduzioni, eccepisce di avere diligentemente operato, senza ingenerare alcun incolpevole affidamento in capo ai clienti, e di avere riconosciuto agli aventi diritto quanto a loro spettante, non essendo fondata la pretesa degli stessi di vedersi corrisposto, per il periodo successivo al 20° anno, un interesse pari al 15%, previsto per la precedente serie P, anziché quello, effettivamente corrisposto, del 12% relativo alla successiva serie Q cui il buono pacificamente appartiene. Fa presente che la serie Q è stata istituita con Decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 che ha specificato, all'art. 5, che sono a tutti gli effetti buoni della serie Q anche i buoni della precedente serie P.

Le tabelle di cui al sopradetto D.M. hanno previsto per i buoni di nuova emissione un interesse composto fino al 20° anno e un interesse semplice dal 21° al 30° anno.

Il timbro sul retro doveva indicare i nuovi tassi, come il timbro apposto effettivamente fa, rimanendo invariato il sistema di calcolo dell'interesse semplice che, soltanto, veniva ad essere rapportato all'interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni della nuova serie, al tasso del 12% (anziché a quello del 15% come previsto per la precedente serie P).

Ebbene, l'intermediario al momento della richiesta di rimborso avrebbe fatto corretta e rigorosa applicazione di questa disciplina, procedendo a liquidare, per gli anni dal 21° al 30°, l'importo calcolato per ogni bimestre nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%, sicché nulla può ora essergli contestato.

Peraltro i clienti ben conoscevano e non potevano non conoscere la serie dei buoni sottoscritti e il relativo rendimento, poiché il BPF oggetto di ricorso reca la chiara indicazione della serie di appartenenza (appunto la serie Q) e poiché detto buono non costituisce titolo di credito (a cui si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità), bensì titolo di legittimazione la cui disciplina è ricavabile non solo dal titolo stesso ma – soprattutto – dal D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ad ogni modo, nel caso di specie, anche la disciplina facciale è del tutto chiara e coerente con il rendimento previsto per i nuovi buoni dal Decreto Ministeriale che li ha istituiti.

Rileva ancora come il timbro apposto sul retro del buono si sovrapponga e sostituisca integralmente la disciplina originariamente prevista.

Richiamata ampia giurisprudenza di merito favorevole alla propria posizione, l'intermediario conclude di aver operato diligentemente, che il nuovo timbro sostituirebbe in toto il vecchio, che i clienti erano posti pienamente nelle condizioni di ben comprendere la disciplina del rendimento del buono sottoscritto. Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di replica e contro replica, le parti si riportano a quanto già asserito nelle precedenti fasi del procedimento.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

La controversia verte sull'accertamento dell'entità della somma dovuta dall'intermediario a titolo di rimborso di un buono fruttifero postale appartenente alla serie P/Q emessi nel 1987 e in relazione al quale gli aventi diritto richiedono la liquidazione degli interessi, per il



periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, nella misura originariamente stampata sul tergo del buono.

Si tratta di un buono appartenente alla serie Q regolata dal D.M. 13 giugno 1986 e emessa in sostituzione della precedente serie P.

Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza che la sottoscrizione del buono oggetto di ricorso è avvenuta in data (il 29 luglio 1987) posteriore a quella di entrata in vigore del D.M. menzionato (13 giugno 1986) attraverso l'utilizzo di un modulo relativo alla vecchia serie P, modificato attraverso l'apposizione di due timbri, uno sul fronte e l'altro sul tergo del buono, quest'ultimo con l'indicazione dei nuovi tassi ma solo fino al 20° anno e senza nulla specificare né tanto meno modificare in ordine al rendimento per gli anni successivi (dal 21° al 30°).

Ed allora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario (ex multis Collegio Napoli, decisione n. 10048 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 3226 del 2018, Collegio Roma, decisione n. 8791 del 2017), la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, perché in tali casi la disciplina indicata sul titolo è idonea ad ingenerare un legittimo affidamento del sottoscrittore circa l'invarianza delle condizioni di rendimento, che possono essere modificate, in accordo con la normativa già in vigore, solo attraverso una corretta ed esaustiva integrazione/modifica della disciplina recata dal titolo (così il Collegio di Roma, decisione n. 8049 del 2018). Ma deve pure rilevarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D. M. 13 giugno 1986 n. 148 nulla disponga riguardo al periodo successivo alla scadenza ventennale, sicché dovrebbe comunque considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Pure conferente, nel senso sopra indicato, è la sentenza di legittimità a sezioni unite (Cass., S.U., 15 giugno 2007, n. 13979) che ha statuito che "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Ed ancora: "Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Deve pertanto concludersi che per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di durata del buono, ai ricorrenti spetti la rideterminazione degli interessi dovuti secondo la disciplina indicata nella faccia di tergo del buono stesso.

Spetta inoltre ai ricorrenti la rifusione delle spese di difesa nella misura, equitativamente determinata, di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO